CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 Sede legale: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) Sede operativa provvisoria:

Cittadella (PD) – c/o Consiglio di Bacino "Brenta" per il servizio idrico integrato – Borgo Bassano, 18 – 35013 Cittadella (PD) C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 13/09/2021 N. di Reg. 11/2021 Immediatamente eseguibile

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO CON ETRA SPA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI COME DEPOSITO DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE EX CONSORZIO BACINO PD1.

L'anno **2021** (duemilaventuno) il giorno **13** (tredici) del mese di settembre alle ore **17:00** si è riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", per deliberare come da invito prot. n. 296/2021 del 09/09/21 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", la quale accertata la validità della seduta, risultando presenti 4/7 componenti del Comitato di Bacino (si richiede la maggioranza, ovvero almeno 4 componenti su 7) dà avvio ai lavori del Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".

Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Direttore f.f. dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

NOMINATIVO	CARICA	P/A	Giustificato
ARGENTI ANTONELLA	PRESIDENTE	P	
Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)			
TONAZZO STEFANO	COMPONENTE	A	X
Sindaco del Comune di Limena (PD)			
MONTAGNER CRISTIANO	COMPONENTE	P	
Sindaco del Comune di Mussolente (VI)			
PELLIZZARI ALDO	COMPONENTE	A	cessato
Sindaco del Comune di Rotzo (VI)			
PELLANDA LUIGI	COMPONENTE	P	
Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)			
BAGGIO LORENZA MARIA	COMPONENTE	P	
Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD)			
BETTIN ELISA	COMPONENTE	A	cessato
Assessore delegato del Comune di Cadoneghe (PD)			

Il Comitato adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI (firma digitale)

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.4 allegati n.1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL DIRETTORE f.f.
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Pubblicata, ai sensi della normativa vigente, nel sito internet dell'Ente.

IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, è stato approvato lo schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;
- con nota . n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge

138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);

ASSUNTO che con delibera n. 1 del 25/01/2021 si è scelto di usufruire, per questa fase di avvio, di instaurare con il Consiglio di Bacino Brenta, Ente omologo per dimensioni, struttura e forma giuridica, un rapporto di collaborazione e supporto, nella forma di convenzione, per sovvenire sia all'esigenza stringente di collocare il personale presso uffici, che di formarlo, che di usufruire della figura del Direttore in forma congiunta, incardinando in via transitoria la struttura dell'ufficio di Bacino Brenta per i rifiuti presso il Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico Integrato;

RILEVATO che in esito della Delibera di Assemblea n. 14 del 22/12/2021, il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti dal 01/01/2021 è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, del ex Bacino Padova 1;

DATO ATTO che nella fase interlocutoria propedeutica al trasferimento dei rapporti è emersa la necessità di trovare una sede per allocare temporaneamente l'archivio dell'ex Consorzio Bacino di Padova Uno come da nota 137 del 25/05/2021

ASSUNTO che il Consiglio di Bacino per i rifiuti non dispone ad oggi di una sede definitiva ove allocare l'archivio dell'ex Consorzio Bacino di Padova Uno1;

DATO ATTO che dalle interlocuzioni svolte e in coerenza con quanto indicato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 26/04/2021, si è in prima istanza cercato una soluzione a basso costo che permettesse da un lato di garantire un indirizzo di deposito dell'archivio, dall'altro di ridurre i costi di trasloco dello stesso, cercando un sito prossimo se non attiguo alla ex sede operativa del Consorzio sita in Statale del Santo, 55 a San Giorgio delle Pertiche (PD);

VERIFICATA vie brevi la disponibilità di ETRA spa a fornire un container allestito in modo idoneo alla conservazione documentale e con dispositivo di chiusura esclusivo per l'Ente in via in Statale del Santo, 55 a San Giorgio delle Pertiche (PD);

ATTESO che con nota n.2 del 14/07/2021 il Consorzio Bacino di Padova Uno ha comunicato l'avvenuta Cancellazione dal Registro delle Imprese in CCIAA di Padova e la cessazione del numero di partita IVA;

VISTA preconsegna del container assunta con nota di ETRA spa registrata al ns. prot.269 del 26/07/2021;

CONSIDERATO necessario formalizzare i rapporti tra il concedente ETRA spa e il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti;

ESAMINATO lo Schema di contratto per l'utilizzo temporaneo di locali come deposito dell'archivio documentale ex Consorzio Bacino di PD 1 all'uopo predisposto e allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

INDIVIDUATI in anni 3 il Tempo ragionevole per poter disporre di una sede e trasferire in via definitiva l'archivio;

RITENUTO conseguentemente di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale dando atto che sarà operante e vincolante per le parti una volta sottoscritto dalle parti;

RITENUTO altresì di incaricare il Direttore facente funzioni, alla sottoscrizione del citato contratto;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

PRESENTI N. 4

FAVOREVOLI N. 4

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema di Contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
- 2. di delegare il Direttore facente funzioni, alla sottoscrizione del contratto sucitato;
- 3. di demandare al Direttore facente funzioni gli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 13.09.2021

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott. ssa Giuseppina Cristofani

(firma digitale)

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PRESENTI N. 4

FAVOREVOLI N. 4


CONTRATTO DI LOCAZIONE DI CONTAINER AMOVIBILE	
Il giorno del mese di dell'anno, presso la Sede	
di Cittadella della Società ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA	
S.P.A., sita in Via del Telarolo, 9	
tra i Signori:	
1. nato a il	
(c.f), agente	
in nome, per conto e nell'interesse della Società ETRA S.P.A. con sede	
in Bassano Del Grappa (VI) in Largo Parolini, 82/B (c.f. 03278040245),	
in qualità di (atto notaio	
n. rep. e n.	
racc. del), di	
seguito denominato parte locatrice;	
2. nato a il	
(c.f), agente	
in nome, per conto e nell'interesse della Società	
con sede inin	
(c.f), in quali-	
tà di (atto notaio	
n. rep. e n.	
racc. del	
seguito denominato parte conduttrice;	
premesso che:	
- La parte locatrice è proprietaria dell'impianto di selezione rifiuti sito	
1	

in Comune di San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 55, allibrato
al catasto terreni Foglio 18 mappale 494;
- All'interno di tale mappale, è presente un container amovibile posto a
sud della proprietà (allegato A) dalle seguenti dimensioni: lunghezza
6,00 metri, larghezza 2,40 metri, altezza 2,40 metri. Il container è di tipo-
logia in lamiera prefabbricata con una porta ed una finestra e si pre-
senta vuoto e in buone condizioni d'uso (allegato B);
- La parte conduttrice ha necessità di prendere in locazione tale con-
tainer, con lo scopo di utilizzarlo come archivio per il deposito della
propria documentazione;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
- La parte locatrice cede in locazione alla parte conduttrice, il container
posto a sud dell'impianto di selezione ricadente all'interno del map-
pale 494 foglio 18 (catasto fabbricati Foglio 18 mappale 494 sub 1) -
(allegato A);
- Il container sarà adibito ad uso esclusivo di deposito per
l'archiviazione di documenti di proprietà della parte conduttrice, la
quale dichiara di non farne uso per altre attività. Tale destinazione
deve essere rigorosamente mantenuta e il mutamento anche parziale
della destinazione stessa, sono causa di risoluzione del presente con-
tratto a danni e spese della parte conduttrice;
- Il contratto di affitto avrà durata di 3 anni a partire dalla sottoscrizio-
ne del presente. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno, salvo che una delle parti dia disdetta con
almeno 2 mesi di anticipo, prima della scadenza naturale del contrat-
2

to. La disdetta sarà da inviarsi alla controparte o tramite lettera rac-
comandata o tramite PEC (protocollo@pec.etraspa.it –
);
- Il canone di affitto è convenuto in euro 200,00 (duecento/00) annui,
da pagarsi anticipatamente alla parte locatrice, mediante bonifico
bancario intestato ad ENERGIA TERRIORIO RISORSE AMBIENTALI –
ETRA S.P.A., utilizzando il seguente iban:
ID68U0103062522000001406722 (Banca Monte dei Paschi di Siena);
- La parte conduttrice riconosce che il container locato è in ottimo sta-
to ed idoneo alla destinazione convenuta e non potrà apportarvi, tan-
to all'interno che all'esterno, nessuna addizione o innovazione senza
previo consenso scritto della parte locatrice. Tali eventuali opere non
daranno comunque diritto alla parte conduttrice a fine locazione a
compensi o indennità, ferma la facoltà della parte locatrice di ritener-
le o di chiedere il ripristino;
- L'accesso al mappale 494 avverrà dalla via principale denominata via
del Santo. La parte conduttrice per accedere al container seguirà le
indicazioni convenute tra le parti;
- All'atto di cessazione del presente contratto, il container andrà ricon-
segnato nelle stesse condizioni in cui si trova attualmente, salvo il
normale deperimento d'uso;
- La parte conduttrice non potrà concedere in sublocazione o in como-
dato il container locato;
- La parte conduttrice non ha diritto di prelazione in caso di vendita del
container locato;
3

- l'onere di registrazione del presente contratto è posto a carico della	
parte locatrice;	
- per quanto non previsto col presente contratto, si fa espresso richia-	
mo alle norme del codice civile.	
Per la parte locatrice	
Per la parte conduttrice	
4	

ALLEGATO A



POSIZIONAMENTO CONTAINER

ALLEGATO B







